

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 551 del 17 marzo 2020

Ordinanza commissariale 29 gennaio 2019, n. 460 - Disposizioni attuative urgenti per il completamento delle istruttorie di ammissibilità al contributo delle istanze ordinarie finalizzate alla ricostruzione privata - Proroga di termini

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
IN QUALITÀ DI
COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il *Fondo per la Ricostruzione* delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «*idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione*», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, comma 5 e 5-bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto che lo *Stato di Emergenza* è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo -, con decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 - sino alla data del 31 dicembre 2021.

Richiamate le proprie precedenti ordinanze commissariali:

- 20 febbraio 2013, n. 15 «*Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili (ESITI B-C)*» e sue ss.mm.ii.;
- 20 febbraio 2013, n.16 «*Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e la ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi, gravi o gravissimi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (ESITO E0, E1, E2, E3)*» e sue ss.mm.ii.;

con le quali sono stati fissati i criteri e le modalità per l'assegnazione di contributi destinati alla ricostruzione privata.

Ricordato che il Commissario delegato, per la verifica di ammissibilità al finanziamento degli interventi proposti ai sensi delle succitate ordinanze commissariali nn. 15 e 16 e loro s.m.i., nonché per la determinazione puntuale dei rispettivi contributi ammissibili, ha stabilito di avvalersi dei Sindaci e dei relativi Uffici Tecnici Comunali, i quali hanno assunto la funzione di *Responsabile del Procedimento* ai sensi dell'art.4 della legge n. 241/1990 e s.m.i. ed hanno - tra l'altro - svolto il compito di esaminare la completezza delle domande, svolgere le funzioni amministrative di supporto e mantenere i rapporti con i richiedenti.

Richiamata interamente la propria precedente ordinanza 29 gennaio 2019, n. 460 «*Disposizioni attuative urgenti per il completamento delle istruttorie di ammissibilità al contributo delle istanze ordinarie finalizzate alla ricostruzione privata*», con la quale venivano fissati termini perentori per la conclusione delle istruttorie di ammissibilità al contributo delle istanze presentate a valere sulle ordinanze commissariali nn. 15 e 16 e loro s.m.i.

e per l'emissione delle relative ordinanze sindacali di Assegnazione, oltreché, stante l'allora prossima scadenza dello *Stato di Emergenza*, per le eventuali concessioni di contributi in aumento, a seguito di approvazione di perizia di variante o a seguito di variazioni di opere, quantità e prezzi.

Preso atto dell'intercorsa proroga della scadenza dello *Stato di Emergenza*, oggi fissata al 31 dicembre 2021.

Viste le richieste formali di proroga della data del 30 aprile 2020 presentate dalle Amministrazioni Comunali.

Rilevato che l'emergenza legata al contagio da *corona virus* in atto, inciderà negativamente sui tempi di presentazione delle perizie di variante, sulle attività di cantiere e sui tempi dell'azione amministrativa.

Rilevato come ad oggi non sia ancora stato completato da parte dei Comuni il quadro delle assegnazioni dei contributi relativi alla ricostruzione delle civili abitazioni e che anche le assegnazioni tardive potrebbero necessitare di varianti che in caso di mancata proroga diventerebbero dal 30 aprile 2020 non più concedibili.

Rilevato come, a normativa attuale, dal prossimo 31 dicembre 2020 non sarà più possibile per gli Uffici Tecnici Comunali avvalersi di personale a supporto dell'attività istruttoria legata alla ricostruzione con conseguenti possibili ricadute negative sull'attività degli Uffici Comunali in termini di tempo e di efficienza.

Ritenuto, per quanto sopra espresso, di dover concedere una proroga del termine perentorio per le eventuali concessioni di contributi in aumento, a seguito di approvazione di perizia di variante o a seguito di variazioni di opere, quantità e prezzi.

Informato in tal senso il *Comitato Tecnico Scientifico* nella seduta del 12 marzo 2020, il quale ha concordato sull'iniziativa.

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n.33, recante «*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*», ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di sostituire, al punto 4 del dispositivo della propria precedente ordinanza 29 gennaio 2019, n. 460, le parole «30 aprile 2020» con le parole «30 settembre 2021».

2. di incaricare i Sindaci destinatari della presente ordinanza a dare la massima diffusione a beneficiari e tecnici privati incaricati circa i contenuti ed i termini fissati dalla presente ordinanza.

3. di trasmettere il presente atto ai Comuni che - ad oggi - presentino ancora istanze di ricostruzione assoggettate al contributo pubblico aperte, nonché di pubblicare lo stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismici del maggio 2012.

Il commissario delegato
Attilio Fontana